

Municipio

CP 329, CH-6802 Rivera

T +41 (0)91 936 10 30

info@monteceneri.ch



ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(11 settembre 2017)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(11 settembre 2017)

Il **Municipio di Monteceneri**, richiamato:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2
Definizioni

¹per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3

Competenze decisionali

¹Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.i 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4

Competenze di controllo delegate

¹Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear) ;
- b) età e numero degli avventori (art.i 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5

Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III

Apertura e chiusura

Art. 6
Notifica dell'attività

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv. 4 e 5.

⁴Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

⁵Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

⁶Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territorialmente competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

Art. 7
Locali notturni

¹I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.

²Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

Art. 8
Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

²Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.

⁵In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia comunale territorialmente competente.

Art. 9
Aperture annuali
straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Festa Nazionale: sino alle ore 02.00
- Natale: sino alle ore 02.00
- San Silvestro: notte libera

CAPITOLO IV

Disposizioni varie

Art. 10
Allontanamento da parte
del gerente o della polizia

¹Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

²Il gerente può richiedere l'intervento della polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 11
Richieste di permessi
speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria

Art. 12
Rispetto della quiete

¹Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

²Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Manifestazioni o Intrattenimenti musicali

Art. 13
a) In generale

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 14

b) Autorizzazione

¹La richiesta d'autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

CAPITOLO V*Tasse***Art. 15**

Tassa deroga d'orario

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.-- all'ora.

²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 16

Tassa permessi speciali

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60.- franchi a 1'000.- franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 17

Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 70.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di fr. 500.--.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 18

Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di fr. 500.--.

CAPITOLO VI

Sanzioni

Art. 19
Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

²La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.

Art. 20
Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 21
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 22
Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione no. 812 del 14 ottobre 2013.

Art. 23
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

IL SINDACO:
A. Celio Cattaneo

IL SEGRETARIO:
L. Leoni

[Handwritten signatures in blue ink]

Monteceneri, 12 settembre 2017/le

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 18.09.2017 al 17.10.2017
In questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.